

Civile Sent. Sez. 1 Num. 4329 Anno 2020

Presidente: DIDONE ANTONIO

Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 20/02/2020

SENTENZA

sul ricorso 25832/2015 proposto da:

Alessandro, elettivamente domiciliato in

procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Unico La Farmacia dei Farmacisti s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2810
2019

che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

nonché contro

Fallimento di Alessandro - ditta individuale Farmacia Dr.
Alessandro -, in persona del curatore

_____ a, giusta procura
in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato;

-controricorrente e ricorrente incidentale -
contro

Bracco s.p.a., CTF Group s.c.a.r.l., Farcopa Distribuzione s.r.l.,
Montefarmaco OTC s.p.a., Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale presso la Corte di Appello Brescia, Pubblico
Ministero in persona del Sostituto Procuratore presso il Tribunale di
Cremona, Società Italo - Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. per
Azioni;

- intimati -

avverso la sentenza n. 998/2015 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA,
pubblicata il 24/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/09/2019 dal cons. DE MARZO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS
LUISA che si riporta alle conclusioni scritte già depositate e comunicate
alle parti: rigetto del ricorso principale; assorbimento di quello
incidentale;

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 24 settembre 2015 la Corte d'appello di Brescia ha rigettato il reclamo proposto da Alessandro [] avverso il decreto con il quale era stata dichiarata l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo, in quanto formulata da soggetto non legittimato, ossia da imprenditore individuale che aveva cessato l'attività d'impresa, e la conseguente sentenza con la quale il Tribunale di Cremona ne aveva dichiarato il fallimento.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che la cancellazione del [] imprenditore individuale, dal registro delle imprese in data 13 marzo 2014 rappresentava ragione sufficiente per presumere l'estinzione dell'attività imprenditoriale, salva la prova contraria della sua concreta prosecuzione; b) che il reclamante non aveva fornito elementi per superare detta presunzione e, anzi, aveva dedotto – ciò che, del resto, era confermato dalle visure camerali - di essersi spogliato del patrimonio aziendale, avendolo ceduto alla Farmacia San Francesco s.a.s. di dr. A. [] & C. di nuova costituzione; c) che non era assimilabile la fattispecie della cessazione dell'attività da parte dell'imprenditore individuale a quella della morte dell'imprenditore; d) che neppure poteva essere condivisa la tesi della prosecuzione dell'attività da parte del [] attraverso la società, dal momento che, a seguire la prospettazione del reclamante, si sarebbero dovuti registrare due soggetti distinti (la persona fisica e la società) contemporaneamente svolgenti la stessa attività imprenditoriale.

3. Avverso tale sentenza il ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui hanno resistito con controricorso il curatore del fallimento, che ha proposto, altresì, ricorso incidentale condizionato, e Unico La Farmacia dei Farmacisti s.p.a. Non hanno svolto attività difensiva la Farcopa Distribuzione s.r.l., la CTF Group soc. coop. a r.l., la Società Italo – Britannica L. Manetti – H. Roberts & C. p.a., la Montefarmaco OTC s.p.a. e la Bracco s.p.a.

In vista della pubblica udienza, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo del ricorso principale, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 160 e 161 l. fall.

Rileva il ricorrente: a) che gli artt. 10 e 11 l. fall. non hanno natura eccezionale, ma speciale, giacché hanno la funzione di ampliare, al di là del periodo temporale di esercizio dell'impresa, la possibilità di dichiarare il fallimento dell'imprenditore, in modo da conservare ai creditori la possibilità della tutela concorsuale della quale disponevano al momento dell'assunzione dell'obbligazione; b) che, pertanto, tali previsioni sono suscettibili di applicazione analogica o, almeno, di interpretazione estensiva; c) che la prevalenza della procedura concordataria su quella fallimentare, alla luce dell'interesse dei creditori ad essere soddisfatti in misura apprezzabile e in un lasso di tempo ragionevolmente breve, rende irragionevole la contraria soluzione adottata dalla Corte territoriale; d) che, in difetto di limiti normativi, deve piuttosto essere prospettata un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 10 e 161 l. fall., nel senso che la presentazione della domanda di concordato sarebbe idonea a sospendere il termine annuale per la dichiarazione di fallimento; e) che siffatta conclusione sarebbe confermata dal mancato richiamo, da

parte dell'art. 162, secondo comma, l. fall., del precedente art. 10; f) che, del resto, una attenta lettura della disciplina della procedura concordataria non consentirebbe di cogliere alcun ostacolo normativo alla soluzione prospettata; g) che, infine, non sarebbe dato cogliere quale interesse il legislatore avrebbe inteso tutelare escludendo dalla procedura concordataria l'imprenditore cessato, giacché quest'ultimo è comunque tenuto a rispondere dei debiti contratti e i creditori conservano l'interesse a concordare con l'ex- imprenditore le modalità del rientro.

Le doglianze sono infondate.

Questa Corte ha già ritenuto che il combinato disposto degli artt. 2495 cod. civ. e 10 l. fall. impediscano al liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere il concordato preventivo. Quest'ultima procedura, infatti, diversamente dalla prima, che ha finalità solo liquidatorie, tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, ne preclude *ipso facto* l'utilizzo, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare (Cass. 20 dicembre 2015, n. 21286).

In definitiva, il dato cruciale è rappresentato dalla persistente esistenza o non di una realtà imprenditoriale rispetto alla quale possa porsi l'esigenza di assicurare, attraverso la procedura concordataria, la risoluzione della crisi con le modalità previste dal legislatore.

Con tali conclusioni non collide affatto Cass. 21 dicembre 2018, n. 33349, la quale ha ritenuto che le iniziative complessivamente assunte dall'imprenditore individuale (nella specie, presentazione di una proposta concordataria), pur cancellato dal registro delle imprese,

rendano evidente il compimento di operazioni economiche di tipo liquidatorio, dirette alla regolazione concordataria di una attività di impresa, per ciò stesso di fatto proseguita.

La soluzione si coordina con l'orientamento espresso da Cass. 21286/2015 cit., dal momento che, per le società di capitali (quale era quella che veniva in rilievo nella decisione appena citata), l'art. 2495 cod. civ. fa discendere dalla cancellazione della società la sua estinzione.

Ciò posto, la ricostruzione di 33349/2018 muove dalla premessa che, in generale la presentazione della proposta di concordato – al netto di ipotesi di abuso, non processualmente emergenti nel caso di specie – possa rappresentare un atto di prosecuzione dell'attività di impresa.

Tuttavia, si tratta di una conclusione basata sulla valutazione operata, nel caso deciso, dai giudici di merito, quanto al superamento della presunzione di cessazione dell'attività collegata alla cancellazione.

Al contrario, nella vicenda che si esamina, la sentenza impugnata muove da un diverso accertamento in fatto e cioè che la proposta di concordato non esprimeva alcun atto di impresa, dal momento che il
si era spogliato del patrimonio aziendale, in tal modo cessando l'attività imprenditoriale individuale.

La Corte territoriale ha anche condivisibilmente aggiunto che, a fronte di un'unica attività imprenditoriale, non può ritenersi che essa sia riconducibile a due distinti soggetti giuridici.

In definitiva, deve ribadirsi che l'imprenditore il quale volontariamente cessa l'attività di impresa tiene un comportamento a lui imputabile che preclude l'utilizzo di strumenti finalizzati alla composizione della crisi dell'attività imprenditoriale.

Siffatta soluzione è, peraltro, stata recepita per il futuro dal codice della crisi di impresa.



A norma dell'ultimo comma dell'art. 33 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che reca la disciplina della cessazione dell'attività in relazione a tutte le procedure, è inammissibile la domanda di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese.

2. Al rigetto del ricorso principale segue l'assorbimento di quello incidentale condizionato con il quale si lamenta violazione degli artt. 18, 162 e 163 l. fall., rilevando che il decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo è reclamabile, ai sensi degli artt. 162, terzo comma, e 18 l. fall. solo quando quest'ultima sia inscindibilmente connessa alla contestuale o successiva dichiarazione di fallimento. Nel caso di specie, al contrario, siffatta connessione, argomentativa ed effettuale, non sarebbe sussistente.

3. Il rigetto del ricorso principale comporta, altresì, la condanna del al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonché delle questioni trattate.

PQM

Rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto

per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11/09/2019